
Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 4 settembre 2026, n. 84

“New Medica S.r.l.”. Dichiarazione di decadenza dei pareri di compatibilità rilasciati con D.D. n. 157 del 24/05/2023 e con D.D. 220 del 01/08/2023 per la realizzazione in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19, di ambulatori chirurgici ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 (branche di OCULISTICA, CHIRURGIA PLASTICA e per l'AREA MEDICA e l'AREA CHIRURGICA).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle*

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede all'art. 7 *“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*:

- comma 4, che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*;
- comma 5, che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”*;
- comma 6, che *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”*;
- comma 6-bis, che *“Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”*;
- comma 6-ter, che *“Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.”*;
- comma 6-quater, che *“Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della*

proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

(...)”.

La L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”) prevede all’art. 7 che:

*“1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, **qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.***
(grassetto aggiunto, n.d.r.)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”.

Con **D.D. n. 157 del 24/05/2023** la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha rilasciato “*parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse nell’ambito territoriale dell’ASL BA con riferimento all’arco temporale I – VIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.: (...)*

- dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “New Medica S.r.l.”, con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
(...)

con la precisazione che le predette società:

- sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, dovranno richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.”.

Con **D.D. n. 220 del 01/08/2023** la Sezione Governo dell’Offerta ha rilasciato “*parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell’ambito territoriale dell’ASL BARI con riferimento all’arco temporale I – X bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.: (...)*

•per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse :(...)

dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “New Medica S.r.l.”, con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
(...)

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,*

assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;*
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.”.*

Con **nota prot. n. 478452 del 07/08/2026** questa Sezione ha comunicato “l'avvio del procedimento dichiarativo di decadenza, ex art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 157 del 24/05/2023 per l'ambulatorio chirurgico ex art. 5 comma 1, punto 1.6.1. dalla L.R. n.9/2017 relativo alla branca di OCULISTICA e del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 220 del 01/08/2023 per AREA MEDICA e AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA, assegnando, al legale rappresentante della società de qua, un termine di 10 giorni per la presentazioni di eventuali controdeduzioni.

Si informa altresì che, trascorso tale periodo, in assenza di idonee controdeduzioni la scrivente Sezione provvederà al rilascio di un provvedimento espresso di dichiarazione di decadenza dei pareri di compatibilità rilasciati con D.D. n. 157 del 24/05/2023 e D.D. 220 del 01/08/2023.

Si trasmette la presente, altresì, al Sindaco del Comune di Conversano per i conseguenziali, eventuali e successivi adempimenti di propria competenza.”.

Per tutto quanto innanzi esposto,

atteso che:

- non risultano pervenute dalla società *de qua* richieste di proroga previste dal sopra riportato art. 7 comma 6, comma 6 ter e comma 6 quater della L.R. n. 9/2017;
- non risultano trasmesse a questa Sezione le autorizzazioni comunali alla realizzazione degli ambulatori chirurgici ex art. 5 comma 1, punto 1.6.1. dalla L.R. n. 9/2017 con sede in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19 di titolarità della “New Medica s.r.l.” e relativi alle branche di oculistica di chirurgia plastica e per le aree Medica e Chirurgica, al fine di poter procedere correttamente al calcolo del periodo di validità dei prefati pareri di compatibilità;
- tuttavia, anche considerando il massimo periodo previsto per la scadenza della validità del parere di compatibilità ex art. 7 co. 4 della L.R. n. 9/2017 (id est 2 anni e 120 gg dalla data di emissione del parere di compatibilità regionale qualora il Comune non abbia rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni previsto dal comma 5) il parere rilasciato con D.D. 157 del 24/05/2023 risulta scaduto il 23/09/2025 e quello rilasciato con D.D. n. 220 del 01/08/2023 risulta scaduto il 31/12/2025;
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dei prefati pareri di compatibilità, prot. n. 478452/2026, non sono state trasmesse idonee controdeduzioni;

si propone di dichiarare, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza dei pareri di compatibilità rilasciati alla “New Medica S.r.l.” con D.D. n. 157 del 24/05/2023 (branca di OCULISTICA) e con D.D. n. 220 del 01/08/2023 (AREA MEDICA e AREA CHIRURGICA e branca di CHIRURGIA PLASTICA)

per la realizzazione in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19, di ambulatori chirurgici ex art. 5 comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di dichiarare, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza dei pareri di compatibilità rilasciati alla "New Medica S.r.l." con D.D. n. 157 del 24/05/2023 (branca di OCULISTICA) e con D.D. n. 220 del 01/08/2023 (AREA MEDICA e AREA CHIRURGICA e branca di CHIRURGIA PLASTICA) per la realizzazione in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19, di ambulatori chirurgici ex art. 5 comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della "New Medica S.r.l.";
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Sindaco del comune di Conversano (BA).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00092

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro